



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
NAPOLI**

ALLEGATO 10

RELAZIONE SUI LIMITI DI SPESA DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021

ASSESTAMENTO LUGLIO 2021

Quest'anno la relazione sui limiti segue quella dell'assestamento 2020 che ha subito un profondo cambiamento dovuto alla nuova impostazione di calcolo degli stessi determinata dalla Legge n.160 del 27 dicembre 2019 denominata Legge Finanziaria 2020.

Tale previsione legislativa stravolge completamente la precedente impostazione di calcolo per la definizione dei limiti di spesa, prevedendo di assoggettare ad un unico limite una serie di voci di spesa previsti nei bilanci degli enti pubblici. Prevede altresì una semplificazione nel calcolo dei versamenti delle economie al bilancio dello Stato utilizzando come unico termine di riferimento l'importo totale dovuto nell'anno 2018.

Andiamo per ordine.

L'art.590 della Legge Finanziaria 2020 stabilisce che:

" agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'Allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale."

Tale articolo quindi annulla la modalità di calcolo sui limiti di spesa degli enti e organismi di cui all'art.1 comma 2 della Legge 196/2009 indicando al successivo art.591, le nuove modalità.

L'art.591 della Legge Finanziaria sul calcolo dei nuovi limiti di spesa così recita:

" A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. "

L'art.591 indica quindi come limite di spesa per gli enti e organismi sopra individuati, un valore non superiore alla media di quanto speso per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Il legislatore in questa finanziaria, non lascia nulla al caso, indicando al successivo art. 592 quali sono le voci inserite nei consuntivi 2016, 2017 e 2018 da considerare al fine di stabilire il valore medio che stabilisce il limite di spesa per l'anno 2020 delle voci su indicate.

Così l'art.592 della medesima Legge Finanziaria:

Totale costi sostenuti anno 2018 €. 5.922.602
 TOTALE COMPLESSIVO PER CALCOLO €18.347.801

VALORE MEDIO E LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNO 2021	€. 6.115.933
---	---------------------

L'ammontare delle spese previste da codesta camera nel preventivo assestato 2021 alle voci B6), B7) (tranne la lettera a) come indicato dalla nota Mise 88550 del 25.03.2020) e B8) ammontano a €. 6.184.673 con uno sfioramento, rispetto al limite sopra scritto di **€. 68.740**.

La nota Unioncamere relativa all'aggiornamento del preventivo economico 2020, prevede nel caso in cui l'ammontare delle spese nel preventivo economico 2020 sia superiore all'importo corrispondente alla media degli oneri sostenuti negli ultimi tre anni, l'applicazione eventualmente di quanto previsto all'art.593 della medesima Legge Finanziaria che prevede:

“Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e' consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. “

Il raffronto tra i ricavi accertati a consuntivo 2020 e quelli accertati nel 2018 presenta la seguente situazione distinta per tipo di ricavo con le singole differenze:

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2020	Differenza Ricavi
Diritto Annuale	26.723.367,29	25.267.826,45	-1.455.540,84
Restituzione Diritto	-11.880,00	0	11.880,00
Sanzioni	4.426.106,05	4.065.719,96	-360.386,09
Interessi	168.846,91	56.776,39	-112.070,52
Totale Ricavi Diritto Annuale	31.306.440,25	29.390.322,80	-1.916.117,45
Diritto Annuale 20%	1.670.146,79	3.622.562,51	1.952.415,72
Sanzioni 20%	29.312,97	582.930,77	553.617,80
Interessi 20%	923,80	8.162,35	7.238,55
Totale Ricavi 20%	1.700.383,56	4.213.655,63	2.513.272,07
Diritti di Segreteria	9.934.917,03	9.531.110,70	-403.806,33
Contributi e trasferimenti	210.547,09	225.635,20	15.088,11
Proventi da gestione	67.701,11	16.180,12	-51.520,99
Rimanenze	55.461,54	5.693,69	-49.767,85
Totale Altri Ricavi	10.268.626,77	9.778.619,71	-490.007,06

Pertanto il rendiconto 2020 ha generato minori ricavi rispetto a quelli realizzati nel 2018 secondo il seguente riepilogo:

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2020	Differenza Ricavi
Totale Ricavi da Bilancio	43.275.450,58	43.382.598,14	107.147,56
Totale Ricavi 20%	-1.700.383,56	-4.213.655,63	-2.513.272,07
Totale Ricavi al Netto del 20%	41.575.067,02	39.168.942,51	-2.406.124,51

Pertanto lo sfioramento di €.68.740 rispetto al limite su indicato di €.6.115.933, viene in assestamento garantito in quanto relativo all'ammontare delle spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle misure necessarie per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid -19, quali approvvigionamenti di strumenti e attrezzature sanitarie, nonché le spese informatiche relative

all'adozione del c.d smart working per il lavoratori dipendenti, sostenute con disponibilità di bilancio dell'Ente ed in applicazione a quanto previsto dalla Circolare Mef n.9 del 21/04/2020. Si precisa che alcune di tali spese sono già state sostenute.

Per quanto invece attiene al calcolo per il versamento delle economie allo Stato, la Legge finanziaria, come prima evidenziato, ha previsto una semplificazione che viene così dettata dall'art. 594:

“ Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento..... Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, e' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.”

La Camera di commercio nell'anno 2018 ha determinato un importo dovuto di €. 1.170.350 versato quali economie di bilancio allo Stato. La nuova scheda di monitoraggio prevede il calcolo della maggiorazione del 10% sull'importo dovuto per l'anno 2018 per quanto attiene: all'art.61 commi 1,2,5,6,7 della DL.112/2008 convertito in Legge 133/2008; all'art.6 commi 3,7,8,9,12,13 del DL: 78/2010 convertito in Legge 122/2010; all'art.2 commi da 618 a 623 della L.244/2007 modificata dalla Legge 122/2010; all'art.8 comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e all'art.50 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014. Prevede altresì il versamento di quanto dovuto nell'anno 2018 in base alla disposizione ancora applicabile dell'art.6 comma 14 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

La Camera di Commercio di Napoli verserà all'entrata del Bilancio dello Stato i seguenti importi maggiorati del 10% così suddivisi:

- art.61 commi 1,2,5,6,7 del D.L. 112/2008, per un importo di €.53.948,58 oltre 10% di €.5394,86 per un totale di **€.59.343,44;**
- art.6 commi 3,7,8,9,12,13 del D.L. 78/2010 per un importo di €.73.561,22 oltre 10% di €.7.356,12 per un totale di **€.80.917,34;**
- art.2 commi da 618 a 623 della L.244/2007 modificata dalla L. 122/2010 per un importo di €.137.623,84 oltre 10% di €.13.762,38 per un totale di **€.151.386,22;**
- art.8 comma 3 D.L. 95/2012 per un importo di €.600.606,9 oltre 10% di €.60.060,69 per un totale di **€.660.667,59;**
- art.50 comma 3 del D.L. 66/2014 per un importo di €. 300.303,45 oltre 10% di €.30.030,35 per un totale di **€. 330.333,80;**
- art.6 comma 14 del D.L.78/2010 per un totale di **€. 4.305,43;**

per un versamento complessivo da effettuare alle entrate del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2020 di **€.1.286.953,82.**